



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20/2016 Reg. Delib.

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16 L.R. 21/2003

in data **30 giugno 2016** prot. **3151**

OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette giugno alle ore 20.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

1. SERGON Daniele	Presidente	
2. BRAIDOTTI Pierpaolo	Consigliere	Assente
3. CAPELLO Sabina	“ “	
4. CUZZIT Alessio	“ “	
5. CUZZIT Romeo	“ “	
6. FANTIN Linda	“ “	
7. MANFREDA Enrica	“ “	
8. STURM Andrea	“ “	Assente
9. CRASNICH Alessandro	“ “	
10. ZOTTI Franco	“ “	
11. BALLABEN Alessandro	“ “	
12. PUNTEL Alberto	“ “	
13. GIORGINI Leida	“ “	

Assiste il Segretario dott. Gianluigi SAVINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
COMUNE TRIBUTI
“ASTER COLLIO ISONZO”

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to geom. Graziano MANZINI

f.to Alma MARANGON

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 13 del 30/06/2014, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- con successiva deliberazione consiliare n. 12 del 29/06/2015, è stato modificato il Regolamento IUC alla luce delle modifiche legislative intervenute successivamente alla sua adozione e per una più chiara e corretta applicazione delle disposizioni previste del vigente Regolamento comunale;
- l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Provincie una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato la necessità di sottoporre al consiglio comunale una modifica del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), anche alla luce delle modifiche legislative intervenute sui tributi comunali per effetto della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) per una più chiara e corretta applicazione delle disposizioni previste del vigente Regolamento comunale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 188, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... Omissis ..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Ritenuto quindi necessario apportare le opportune modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2014, intervenendo nei seguenti punti:

Parte A delle “DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.”

• art. 7A – Accertamento

Precedente versione

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Nuova versione

1. **Abrogato**
2. **Abrogato**
3. **Abrogato**
4. **Abrogato**
5. **Abrogato**
6. **Abrogato**
7. **Abrogato**
8. **Abrogato**
9. **Abrogato**
10. **Abrogato**
11. **Abrogato**
12. **Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, D.Lgs. 472/1997 art. 5,7, 13.**

• **Inserimento Art. 7.A bis – Contenzioso**

1. **Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.**
2. **Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.**

• **Art. 13.A – comma 1 - Entrata in vigore**

Precedente versione del comma 1 dell'art.13.A

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Nuova versione

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2016**.

Parte B " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)"

- **Art.1.B – comma 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

Precedente versione del comma 1 dell'art.1.B

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Capriva del Friuli dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Nuova versione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Capriva del Friuli dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 **e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.**

- **Art.6.B – Base imponibile**

Precedente versione dell'art.6.B

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione gruppo catastale fabbricati	Moltiplicatore imposta
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , con esclusione della categoria catastale A/10;	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 ;	140
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 ;	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 .	55

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla

data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al punto 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a **135**.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a **75**.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le modalità più consone alla propria organizzazione.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di fatiscenza sopravvenuta di cui appresso, non superabili con interventi di manutenzione. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. Nella fattispecie di cui alla lettera b. del presente articolo sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
 - d. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni di fatiscenza sopravvenuta:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, mancanza di impianti di luce ed acqua, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.)

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento e al miglioramento degli edifici. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione gruppo catastale fabbricati	Moltiplicatore imposta
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , con esclusione della categoria catastale A/10 ;	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 ;	140
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 ;	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ;	65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 .	55

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale **D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a **135**.
5. **Abrogato**
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le modalità più consone alla propria organizzazione.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di fatiscenza sopravvenuta di cui appresso, non superabili con interventi di manutenzione. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni di fatiscenza sopravvenuta:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, mancanza di impianti di luce ed acqua, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.)

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento e al miglioramento degli edifici. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- c. **per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.**

10. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

• **Art.7.B – Riduzione per i terreni agricoli**

Precedente versione dell'art.7.B

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed

è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nuova versione dell'art.7.B e modifica dell'intestazione dell'articolo – Terreni agricoli.

- **Art. 7.B – Terreni agricoli**

1. **Abrogato**

2. **Abrogato**

3. **I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Capriva del Friuli è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.**

- **Art. 8.B – comma 3 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

Precedente versione dell'art.8.B comma 3

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Nuova versione

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti **inviati ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di imposta.**

- **Art. 9.B – Detrazione per l'abitazione principale.**

Precedente versione dell'art. 9.B

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
5. La maggiorazione della riduzione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
6. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Nuova versione

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. **Abrogato**
4. **Abrogato**
5. **Abrogato**
6. **Abrogato**
7. **La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.**

• **Art. 10.B – Assimilazioni.**

Precedente versione dell'art.10.B

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Ai fini dell'applicazione della suddetta imposta è applicata l'assimilazione alle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta (figli e/o genitori) entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodante appartenga a un nucleo familiare con ISEE inferiore alla soglia di esenzione stabilita annualmente dal Comune in sede di deliberazione di aliquote. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
4. Per usufruire dell'assimilazione all'abitazione principale il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei sopraccitati requisiti, **entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di imposta.**

Nuova versione

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. **Abrogato**
3. **Abrogato**
4. **Abrogato**

• **Art. 11.B – Esenzioni.**

Precedente versione

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti

istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili posseduti da Comuni ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- a) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni montani e parzialmente montani. In particolare:
 - i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati PARZIALMENTE MONTANI di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche nel caso di concessione di tali terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;
 - l'individuazione dei terreni come sopra indicata, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;
- g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- j) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- k) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- n) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Nuova versione dell'art. 11.B

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili posseduti da Comuni ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
 - a) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Capriva del Friuli è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.**
 - g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
 - h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - i) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - j) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
 - k) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - m) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- n) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- o) **una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

3. Abrogato

- **Art. 13.B – comma 4 e 6 - Versamenti.**

Precedente versione del comma 4 e 6

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. E' possibile versare l'imposta anche con apposito bollettino di conto corrente postale.
5. Omissis...
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Nuova versione del comma 4 e 6

4. **Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.**
5. Omissis...
6. **Abrogato**

- **Art. 14.B – comma 4 - Dichiarazione.**

Precedente versione del comma 4

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Nuova versione del comma 4

4. **Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.**

Parte C ” TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

- **Art. 6.C - Presupposto per l'applicazione del tributo.**

Modifica all'art. 6.C – comma 1, 4 e 7

Precedente versione

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. Non sono assoggettate al tributo:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate ai servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia e informatica;
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze dalla assenza di atti autorizzativi).

Nuova versione art.6.C - comma 1, 4 e 7

1. **Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**
4. **La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.**
7. **Non sono assoggettate al tributo:**
 - a) **le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate ai servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas;**
 - b) **le utenze non domestiche momentaneamente non attive ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze dalla assenza di atti autorizzativi).**

• **Art.8.C – Locali e aree non soggette al tributo**

Modifica all'art.8.C - comma 1, lett.b.

Precedente versione

- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;

Nuova versione art.8.C - comma 1, lett.b.

- b. **aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi;**

• **Art. 10.C - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

Modifica all'art. 10.C - comma 4, lett. b)

Precedente versione

b)Presentare, annualmente, il MUD relativo all'annualità medesima, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n. 70 e cioè entro il 30 aprile, attestante quanto dichiarato in denuncia di cui alla lettera a. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la somma dovuta mediante l'avviso di pagamento dell'anno in corso e già emesso dall'ente, e quanto dovuto al netto dell'esenzione richiesta e non spettante.

Nuova versione art.10.C - comma 4, lett. b)

b)Presentare, annualmente, il MUD relativo all'annualità medesima, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n. 70 e cioè entro il 30 aprile, attestante quanto dichiarato in denuncia di cui alla lettera a. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la somma dovuta e quella richiesta (al netto dell'esenzione ricevuta e non spettante) mediante l'avviso di pagamento.

Inserimento all'art. 10.C di un nuovo comma 5

5. In caso di omessa denuncia ove vi sia la presunzione di produzione di rifiuti urbani non assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile sarà calcolata forfettariamente, in sede di accertamento d'ufficio, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Strutture sanitarie pubbliche e private	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30
Lavaggi autoveicoli	10
Gommisti	10

Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.

- **Art. 14.C - Articolazione della tariffa del tributo**

Modifica all'art. 14.C - comma 3.

Precedente versione

3.L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb e Kc, Kd, di cui alle tabelle 3b e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Nuova versione art.14.C - comma 3.

3.L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb e Kc, Kd, di cui alle tabelle 3b e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **Art. 17.C - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.**

Modifica all'art. 17.C - comma 3.

Precedente versione

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche

occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Nuova versione art.17.C - comma 3.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

• Art. 23.C - Riduzioni per le utenze domestiche

Precedente versione dell'art.23.C

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) anziano che abbia stabilito la sua residenza/domicilio in casa di riposo: **riduzione del 30%** (numero occupanti 1);

b) abitazione a disposizione (abitazione utilizzata per meno di 30 giorni all'anno): **riduzione del 30%** (numero occupanti 1);

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%** (numero occupanti 2, salvo diversa indicazione dell'utente);

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30%** (numero occupanti 2, salvo diversa indicazione dell'utente).

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. **Riduzione per compostaggio domestico:**

Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui la frazione organica (umido) dei rifiuti domestici venga smaltita con il metodo del compostaggio domestico tramite composte o attrezzatura analoga su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,0 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una **riduzione del 10%**.

Gli interessati, per ottenere tale agevolazione, dovranno presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli già predisposti, nella quale dichiarano di disporre di attrezzatura ed area verde idonea al compostaggio.

La riduzione decorrerà dall'anno successivo a quello di presentazione della suddetta dichiarazione ed avrà efficacia anche per le annualità successive, fermo restando l'obbligo del contribuente che non effettui più il compostaggio di comunicare la perdita del diritto di godere di tale riduzione all'Ufficio Tributi.

Tali utenti non potranno conferire al servizio di raccolta il proprio rifiuto umido domestico e non riceveranno la fornitura di contenitori e sacchetti.

All'atto della presentazione della dichiarazione di cui al precedente capoverso, il contribuente deve esibire ricevuta dell'avvenuta riconsegna dei contenitori per il conferimento del rifiuto umido (pattumiera da lt.8 e mastello da lt. 25 di colore marrone) secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ente.

Gli uffici comunali verificheranno la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera. E' facoltà del Comune rigettare la richiesta di riduzione se l'abitazione viene valutata inidonea allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Nuova versione dell'art.23.C.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) anziano che abbia stabilito la sua residenza/domicilio in casa di riposo: riduzione del 30%;
 - b) abitazione a disposizione (abitazione utilizzata per meno di 30 giorni all'anno): riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile (numero occupanti 1);
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - e) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la tassa sui rifiuti è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

2. Abrogato

3. Riduzione per compostaggio domestico:

Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui la frazione organica (umido) dei rifiuti domestici venga smaltito con il metodo del compostaggio domestico tramite composter o attrezzatura analoga su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,0 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 10%.

Gli interessati, per ottenere tale agevolazione, dovranno presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli già predisposti, nella quale dichiarano di disporre di attrezzatura ed area verde idonea al compostaggio.

Resta fermo l'obbligo del contribuente che non effettui più il compostaggio di comunicare la perdita del diritto di godere di tale riduzione all'Ufficio Tributi.

Tali utenti non potranno conferire al servizio di raccolta il proprio rifiuto umido domestico e non riceveranno la fornitura di contenitori e sacchetti.

All'atto della presentazione della dichiarazione di cui al precedente capoverso, il contribuente deve esibire ricevuta dell'avvenuta riconsegna dei contenitori per il conferimento del rifiuto umido (pattumiera da lt.8 e mastello da lt. 25 di colore marrone) secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ente.

Gli uffici comunali verificheranno la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera. E' facoltà del Comune rigettare la richiesta di riduzione se l'abitazione viene valutata inidonea allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

• Art. 24.C - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Inserimento all'art. 24.C di un nuovo comma 5 e rettifica dell'Intestazione dell'art. 24.C

• Art.24.C - Riduzioni per le utenze non domestiche

5. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – art. 208, c.19-bis, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani pari al 10 per cento.

- **Art. 25.C - Riduzioni per il recupero**

Precedente versione dell'art.25.C

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che. Il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La **riduzione è pari al 30%** della parte variabile della tassa.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, **entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo**, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la somma richiesta, mediante l'avviso di pagamento dell'anno in corso. e già emesso dall'ente, e quanto dovuto al netto della riduzione richiesta e non spettante.

Nuova versione dell'art.25.C

1. **Il produttore che dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, ha diritto ad una riduzione pari al 30% della parte variabile della tassa.**
2. **Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.**
3. **Abrogato**
4. **La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno stesso successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e/o qualora essa non dimostri l'effettivo smaltimento in proprio da parte della Ditta richiedente il Comune provvederà a recuperare la differenza tra la somma, dovuta e quella richiesta, mediante l'avviso di pagamento dell'anno in corso.-**

- **Art. 27.C - Agevolazioni**

Modifica all'art. 27.C - comma 3.

3. La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata **entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno stesso.**

Nuova versione Art.27.C - comma 3.

3. **La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre il 30 aprile dell'anno stesso.**

- **Art. 31.C - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

Precedente versione dell'Art.31.C

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di

immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o dalla tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, esenzioni (nel caso di produzione rifiuti speciali)
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice CER relativo ai rifiuti prodotti, attività svolta, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica alla casella di posta certificata dell'utente. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Nuova versione dell'Art.31.C

1. **La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione e/o cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.**
2. **Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).**
3. **La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:**
 - a) **per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;**
 - b) **per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;**
 - c) **l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;**

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice CER relativo ai rifiuti prodotti, attività svolta, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, i dati catastali, la superficie, la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree e della loro ripartizioni interna, fornendo apposita planimetria catastale;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni (nel caso di produzione di rifiuti speciali)
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica alla casella di posta certificata dell'utente. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- **Art. 33.C - Riscossione e versamenti**

Modifica all'art. 33.C – commi 2, 3.

Precedente versione dell'Art.33.C – commi 2, 3.

2. Il Comune provvede, all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con scadenza bimestrale o in unica soluzione;
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nuova versione Art.33.C – commi 2, 3.

2. Il Comune provvede, all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate con scadenza bimestrale o in unica soluzione;
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Parte D ” TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”

Modifica all'art. 4.D – comma 1 - Presupposto impositivo

Precedente versione dell'art.4.D – comma 1.

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Nuova versione art.4.D - comma 1.

1. **Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.**

Modifica all'Art. 6.D - Soggetti passivi

Precedente versione dell'art.6.D

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo è l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8., per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Nuova versione art.6.D

1. **Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.**
2. **Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.**
3. **Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo è l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8., per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.**
4. **L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.**
5. **In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.**

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

• Inserimento di un nuovo Art.6.D.bis – con la seguente dicitura Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Modifica all'Art. 8.D. - Determinazione delle aliquote

Precedente versione dell'art.8.D

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili, tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che

vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Nuova versione dell'art.8.D

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili, tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
 - d) **per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.**
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
3. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.**

Modifica all'Art. 9.D. - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

Precedente versione dell'art.9.D

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale ha la facoltà di introdurre detrazioni della TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), con deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente articolo 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni.
3. Per usufruire delle riduzioni ed esenzioni il contribuente, dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, **entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di imposta.**
4. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Nuova versione dell'art.9.D

1. **Abrogato**
2. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), con deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente articolo 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni.
3. Per usufruire delle riduzioni ed esenzioni il contribuente, dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, **entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di imposta.**
4. **Abrogato**
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
6. **Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.**
7. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.**

Modifica all'Art. 11.D. - Modalità di versamento e scadenze

Precedente versione dell'art.11.D

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014 il versamento dell'acconto è effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2014. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Nuova versione dell'art. 11.D

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
7. **In caso di successione il versamento della quota del *de cuius* e il versamento della quota degli eredi dovrà essere eseguito entro la prima scadenza utile, di acconto o di saldo, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione e comunque entro il saldo dell'anno successivo il decesso.**

Dato atto che:

- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento modificato ed allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC;

Rilevato altresì che il presente atto, ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il verbale di data odierna, cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA l'illustrazione da parte del Sindaco;

SENTITO l'intervento del Consigliere Zotti il quale rileva che la tassazione è immutata grazie allo Stato, ritiene ingiusta l'imposta sui terreni agricoli e chiede a quanto ammonti l'extra gettito;

SENTITA la risposta in merito, da parte dell'Assessore Cuzzit, che quantifica tale importo in circa 88.000 euro;

SENTITA la replica del Consigliere Zotti che critica l'1x1000 di Tasi che va a colpire i cittadini in questo periodo di grave crisi, ritiene vergognoso il 2,5x1000 sui fabbricati, precisa inoltre che sulla Tari incide la tassa provinciale che giudica profondamente ingiusta, ritiene che lo sgravio del 30% sia legato ad un ISEE troppo basso e ritiene illeggibile il piano finanziario;

UDITA la replica del Sindaco che precisa che questa tassazione si riferisce a fabbricati già costruiti e non venduti dalle agenzie immobiliari.

Sulla base del seguente esito, con voti espressi in forma palese: voti favorevoli sette, astenuti nessuno, contrari quattro (Zotti, Ballaben, Puntel, Giorgini);

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composto da quattro Capitoli e un allegato, apportando le necessarie integrazioni/variazioni come illustrato nella proposta del Responsabile dell'Ufficio Comune Tributi.
2. di allegare alla presente deliberazione, il testo, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03, visto l'esito della separata votazione: voti favorevoli sette, astenuti nessuno, contrari quattro (Zotti, Ballaben, Puntel, Giorgini), espressi in forma palese.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Daniele SERGON

IL SEGRETARIO
f.to dott. Gianluigi SAVINO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Oggi 30/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14/07/2016 come prescritto dall'art. 1 della L.R. 21/03.

Li 30/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Marina Marocutti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno al 14 luglio 2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Li,

Il Responsabile della Pubblicazione
Marina Marocutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 in data 27 giugno 2016.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Marina Marocutti